ACCORDO TERRITORIALE PER IL RIPRISTINO DEL PREMIO VARIABILE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni il segretario Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Battista Comiati e il segretario Vittorio Gallo

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo e il segretario Gherardo Casarotto

PREMESSO

- Che il premio di risultato introdotto dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale Terziario (CIP) non gode più, a seguito di modifiche normative, dell'originario trattamento fiscale e contributivo agevolato;
- Che le parti hanno avviato una trattativa con l'intenzione di recuperare lo squilibrio tra le controprestazioni dedotte nel contratto integrativo proponendo di introdurre piani di welfare in ossequio alla normativa vigente;
- Che la Confcommercio Vicenza – nei termini previsti dall'art. 11 del Contratto Integrativo Provinciale – ha comunicato formale disdetta - revocata con l'accordo del 30 ottobre 2017
- Che le parti hanno sottoscritto in data 30 ottobre 2017 l'accordo per la sospensione dell'art. 8 del C.I.P. 2013
- Che è intenzione delle parti riconfermare l'impianto del C.I.P del 2013 intervenendo a modificare ed integrare il solo art. 8;

CONSIDERATO

- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci a sostegno dei lavoratori e delle aziende;
- Che le parti riconoscono l'importanza delle relazioni sindacali come strumento di realizzazione piena degli obiettivi di governo del mercato del lavoro;
- Che il sistema delle aziende del Terziario, distribuzione e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività che assicurano occupazione nel territorio;
- Che le parti intendono intraprendere iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e dei

consumi interni per favorire la ripresa economica.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A) Le parti revocano la sospensione dell'*art. 8" Premio variabile collettivo" previsto dal* Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario della Provincia di Vicenza sottoscritto il 13 settembre 2013 *sottoscritta in data 30 ottobre 2017*

B) Le parti concordano la *modifica* dell'*art. 8" Premio variabile collettivo" previsto dal* Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario della Provincia di Vicenza *alle seguenti condizioni:*

Art. 8 Premio variabile collettivo

Alla fine di ciascun anno (unitamente alla retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo) il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell'importo di **150,00 € Lordi** per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Al superamento delle 260 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;

Al superamento delle 210 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;

Al superamento delle 173 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;

Al superamento delle 129 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;

Al superamento delle 85 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;

Al superamento delle 40 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Ai fini di tale computo dovranno essere considerate quali giornate di effettiva presenza anche le giornate non lavorate per recupero banca ore, per ricovero ospedaliero, per infortunio, per congedo di maternità e paternità (obbligatoria), per permessi sindacali, per donazione di sangue, per congedi art. 4, comma 1 L. 53/2000 e per malattia grave che comporti terapie salvavita.

In caso di ricorso ad ammortizzatori sociali con sospensione a zero ore le giornate di cui ai commi precedenti si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro ed allo stesso modo sarà riproporzionato l'importo del premio.

I lavoratori che non raggiungessero l'obiettivo sopra indicato avranno comunque diritto alla corresponsione dell'importo di **110,00 € Lordi** per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Al superamento delle 240 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;

Al superamento delle 200 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di

lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;

Al superamento delle 160 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;

Al superamento delle 120 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;

Al superamento delle 80 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;

Al superamento delle 38 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di cui al precedente capoverso non verrà corrisposto alcun elemento economico.

Il presente importo non è utile ai fini del calcolo del T.F.R.

Il lavoratore prima dell'inizio di ciascun anno, potrà richiedere che le somme eventualmente spettatigli siano versate a favore del fondo di previdenza complementare cui aderisce.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario del 13/09/2013 e segue la stessa durata e modalità di disdetta.

La disdetta del presente accordo vale quale simultanea disdetta del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti, qualora intervengano provvedimenti legislativi in materia di premi variabili di produttività che impattino sull'applicazione del presente accordo, si ritroveranno per ricercare soluzioni condivise.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS e depositato in Modalità telematica al Ministero del Lavoro.

Le parti si impegnano a informare le imprese e i lavoratori interessati dando ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza

Direttore Ernesto Boschiero

Mirka Pellizzaro

Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL

Alessio Odoni

Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL

Giovanni Battista Comiati

Vittorio Gallo

UILTUCS UIL

Roberto Frizzo

Gherardo Casarotto